

COMUNE DI LIMONE PIEMONTE
PROVINCIA DI CUNEO

**REGOLAMENTO COMUNALE
SERVIZIO TRASPORTI**

Ai sensi art. 23 della Legge 31/1/1994 n. 97

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33/2000

Articolo 1 – Finalità

Rientra tra i compiti istituzionali primari del Comune lo svolgimento delle attività relative al servizio di trasporti che si distinguono:

- a) ordinarie
- b) straordinarie

Le attività ordinarie comprendono le seguenti:

- a) trasporto degli studenti della scuola dell'obbligo;
- b) trasporto degli studenti delle scuole di secondo grado che, per poter utilizzare i mezzi di trasporto pubblici di autolinea, devono percorrere strade di collegamento dalle frazioni di residenza al capoluogo;
- c) trasporto di pensionati residenti nelle frazioni non collegate con mezzi di trasporto pubblico che devono eccezionalmente recarsi nel capoluogo per l'espletamento delle normali attività inerenti la propria esistenza;
- d) trasporto di portatori di handicap dalle frazioni al capoluogo;
- e) trasporto di anziani e di altri cittadini sprovvisti di mezzi di trasporto che debbono recarsi presso l'unico ambulatorio medico situato nel capoluogo per lo svolgimento di terapie;
- f) consegna, in collaborazione con la locale farmacia che ha sede nel capoluogo, di eventuali pacchi di medicinali per i residenti nelle frazioni;

Le attività straordinarie comprendono le seguenti:

- g) trasporto degli studenti per la partecipazione ad attività ricreative e sportive svolte anche al di fuori del territorio comunale;
- h) trasporto dei soci delle locali associazioni Sci Club, Pro Loco ed associazioni sportive, per la partecipazione a manifestazioni turistico-sportive svolte anche al di fuori del territorio comunale;
- i) trasporto di persone nelle frazioni abitate e tra diverse zone del centro abitato non servite da altri mezzi di trasporto, anche solo durante alcune stagioni dell'anno a maggiore presenza turistica.

Articolo 2 – Istituzione del Servizio

Per l'espletamento e l'organizzazione delle attività di cui all'art. 1 si fa riferimento alle seguenti disposizioni di legge:

- 1) art. 23 della legge 31/1/1994 n. 97;
- 2) artt. 82 e 83 del Codice della Strada;
- 3) Decreto del Ministero dei trasporti 4 luglio 1994 artt. 1, 4, 5 e 9;
- 4) Circolare del Ministero dei trasporti, Direzione Generale della Motorizzazione Civile D.G. n. 4 del 12 gennaio 1995;
- 5) Decreto Ministero Trasporti 2/2/1996 e 29/4/1996.
- 6) art. 45 della L.R. 2/7/1999 n. 16
- 7) art. 6 della L.R. 4/1/2000 n. 1.

Articolo 3 – Organizzazione del servizio

Il trasporto viene effettuato con mezzi di proprietà del Comune che dovranno riportare stampato sulle fiancate, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 12/1/1995, la dicitura "Comune di Limone Piemonte – Servizio Trasporti".

La guida del mezzo, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 12/1/1995, è effettuato da dipendenti comunali muniti di patente di guida di tipo D – K.

Il conducente dovrà essere preventivamente incaricato con atto deliberativo della Giunta comunale.

Il servizio ordinario viene svolto nel solo periodo scolastico.

Le corse e gli orari sono stabiliti ogni anno con deliberazione della Giunta comunale.

Il responsabile del servizio, dal punto di vista amministrativo, è il Tecnico comunale.

Per lo svolgimento dell'attività di tipo straordinario, di cui all'art. 1 del presente regolamento, il responsabile delle scuole, o delle locali associazioni aventi titolo devono presentare istanza al sindaco con almeno cinque giorni di anticipo allegando l'elenco degli studenti o dei soci che usufruiranno del servizio, e la descrizione degli orari e delle percorrenze da svolgere.

Il Sindaco, nel caso in cui l'uso per attività straordinaria sia compatibile con il servizio ordinario di cui all'art. 1, autorizza per iscritto l'uso straordinario del mezzo indicando e dettando tutte le prescrizioni del caso.

Il servizio può altresì essere affidato in appalto a terzi con o senza l'utilizzo dei veicoli di proprietà dell'Ente. L'intero servizio o parte di esso può inoltre essere organizzato e gestito, nell'ambito delle forme associative e di cooperazione di cui ai capi VIII e IX della Legge 8/6/1990 n. 142, tramite la locale Comunità Montana od appositi accordi con comuni limitrofi autorizzati dalla stessa Comunità Montana.

Articolo 4 – Servizio ordinario – itinerario

Lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 1 del tipo ordinario avverrà sull'itinerario e con fermate stabiliti con appositi programmi d'esercizio approvati dagli organi deliberativi dell'Ente.

Il Comune individuerà con apposite paline segnaletiche i luoghi di fermata.

I genitori dei bambini della scuola dell'obbligo o loro incaricati formalmente autorizzati dovranno provvedere a ricevere i bambini alle sopraccitate fermate ove gli stessi cessano di fruire del servizio comunale in questione.

In caso di impraticabilità delle strade, o cattivo stato della sede stradale conseguente a ghiaccio o neve, il Sindaco o il Tecnico comunale responsabile del servizio ordinario hanno la facoltà di sospendere, anche senza preavviso, il servizio.

Articolo 5 – Beneficiari

Per il trasporto ordinario di cui all'art. 1 i beneficiari del servizio richiederanno al Comune il rilascio di un apposito tesserino che dovranno esibire per poter usufruire del trasporto.

Per l'uso straordinario oltre all'elenco autorizzato dal sindaco di cui all'art. 3 del presente regolamento, sul mezzo i fruitori dovranno mettere a disposizione le tessere di iscrizione alle rispettive associazioni (Sci Club, Pro Loco, Associazioni sportive).

Articolo 6 – Consegna medicinali

Per il trasporto di medicine agli ammalati residente nelle frazioni il farmacista dovrà consegnare i pacchi di medicinali sigillati con l'indicazione del nominativo del richiedente.

I richiedenti le medicine sono tenuti a ritirare o a far ritirare da persona di fiducia il pacco di medicinali alla fermata dell'autobus; naturalmente per tale servizio il conducente non riscuoterà il pagamento delle medicine per conto della Farmacia.

Articolo 7 – Costi

Ai sensi dell'art. 3 del D.L. 786/1981, il servizio di trasporto pubblico non rientra tra i servizi pubblici a domanda individuale.

L'art. 14 della L.R. 4/1/2000 n. 1 prevede comunque per i contratti di servizio pubblico di trasporto un rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi pari almeno allo 0,35.

Il servizio deve pertanto prevedere il pagamento di apposite tariffe da stabilire da parte degli organi deliberativi dell'Ente.

Articolo 8 – Entrata in vigore

Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 80 dello Statuto comunale, entra in vigore il primo giorno successivo alla sua avvenuta seconda pubblicazione.